



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

dott. Mariavittoria Papa	Presidente
dott. Nicoletta Giammarino	Consigliere relatore
dott. Lucilla Nigro	Giudice Ausiliario

all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020 convertito nella L. n. 77/2020, prorogato dal d.l. n. 105/2021, e della successiva camera di consiglio del 4.10.2021, ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al 2743/19 R.G. del Ruolo Previdenza, vertente

TRA

Verrillo Palma rappresentata e difesa dall'Avv.to Maria Grazia Fusco presso il cui studio, sito in Napoli via Manzoni n. 153/i, è elettivamente domiciliata

APPELLANTE

E

l'I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliato in NAPOLI alla Via ALCIDE DE GASPERI, 55

APPELLATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Santa Maria C.V. Verrillo Palma rappresentava:

- ✓ che con sentenza emessa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 2.03.2011 le veniva riconosciuto il beneficio dell'assegno di invalidità ex L. 118/1971 con decorrenza dal 1.11.2008
- ✓ che l'Inps, con comunicazione del 23.03.2011, la convocava a visita per il 20.4.2011 e all'esito non le riconosceva la permanenza dei requisiti sanitari
- ✓ che in ogni caso riceveva l'assegno di invalidità per il periodo 1.5.2011 – 31.7.2014

- ✓ che in data 25.6.2014 riceveva una comunicazione con la quale la si informava che la pensione 0756152 era stata ricalcolata a decorrere da gennaio 2011 e ne era derivato un debito a suo carico di euro 11.369,45 per il periodo dal 05/2011 al 07/2014

Tanto premesso evidenziava:

- che l'INPS accertata la mancanza dei requisiti per il godimento dei benefici doveva sospendere il pagamento entro 30 gg e la successiva revoca operava solo dall'accertata mancanza dei requisiti, laddove, nel caso di specie l'INPS non aveva provveduto ad adottare alcuno di tali provvedimenti: né la sospensione, né la revoca e certamente non nei termini di cui al DPR n. 698/94
- che come risultava dal verbale della visita medica del 27.6.2011 era stata riconosciuta affetta dalle stesse patologie accertate dal CTU nominato dal giudice, ma le era stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 60% (mentre il CTU le aveva riconosciuto il 75%) annullando così gli effetti della sentenza.

Con le conclusioni Verrillo Palma chiedeva:

- ✓ di dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza dei messaggi dell'Inps a mezzo dei quali l'Istituto le comunicava la perdita del beneficio ed il ricalcolo dell'assegno mensile;
- ✓ di aggiornare la pensione n. 07156152 in base a quanto disposto dal Tribunale di Santa Maria C.V. con la sentenza n.1758/2014
- ✓ per l'effetto condannare l'Inps alla liquidazione dei ratei arretrati e non corrisposti;
- ✓ in via del tutto subordinata, disporre una nuova verifica mediante visita medico legale;
- ✓ condannare l'Inps al risarcimento di tutti i danni subiti.

Con sentenza n.969/19 il GL rigettava il ricorso per i seguenti motivi:

- la sentenza n. 1758/2011 del 02.03.2011 non poteva essere invocata per far valere il diritto al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza per il periodo successivo al 2.03.2011
- l'Inps, nell'esercizio dei suoi poteri l'aveva sottoposta a visita di verifica per accertare la permanenza del requisito sanitario, riconoscendola invalida nella misura del 60%. Tale verbale, come le successive comunicazioni di indebito e riliquidazione della pensione, erano state inoltrate alla ricorrente, la quale era ben consapevole dell'insussistenza del requisito sanitario a far data dalla verifica
- era infondata la domanda azionata in via subordinata in quanto la ricorrente avrebbe dovuto proporre, nel termine di decadenza semestrale previsto ex lege, ricorso avverso il verbale di revisione chiedendo l'accertamento del suo stato invalidità
- l'accertamento del suo stato invalidità era, invece, precluso nel presente giudizio perché presupponeva la previa presentazione di una domanda amministrativa e l'instaurazione di un giudizio ex art.445 bis cpc.

Con ricorso depositato in data 10.10.2019 proponeva appello Verrillo Palma censurando le conclusioni del giudice di primo grado e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate col ricorso introduttivo.

Si costituiva l'INPS chiedendo la conferma della sentenza impugnata e il rigetto dell'appello.

All'esito della trattazione scritta e della successiva camera di consiglio la causa veniva decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato.

Osserva innanzitutto la Corte che la sentenza n. 1758/11, passata in giudicato, con la quale è stato riconosciuto alla Verrillo il beneficio dell'assegno di invalidità ex L. 118/1971 con decorrenza dal 1.11.2008, non può fondare il diritto al pagamento della prestazione per il futuro, ossia per il periodo successivo alla domanda giudiziale. La sentenza, infatti, è intervenuta su un rapporto che si protrae nel tempo e non ha alcuna effetto sulle prestazioni maturate successivamente alla proposizione della domanda o alla emissione della sentenza.

La Verrillo ha inoltre eccepito che "l'indebito assistenziale è ripetibile solo dal momento della revoca dell'assegno" che secondo l'appellante nel caso in esame non c'è mai stata, essendovi stata solo la comunicazione di restituzione delle somme percepite in misura superiore. Tale affermazione è smentita dalla documentazione prodotta dalla stessa Verrillo, infatti l'all. 5 della produzione I grado è la comunicazione della revoca del beneficio assistenziale 07156152, comunicazione datata 27.6.2011 che la Verrillo non ha mai eccepito di non aver ricevuto, anzi al punto 8 del ricorso la richiama espressamente e al punto 9 evidenzia che dopo aver ricevuto tale comunicazione si è recata all'INPS per richiedere chiarimenti.

Ugualmente è infondata l'eccezione sulla buona fede nella percezione dei ratei dell'assegno di invalidità successivamente alla revoca, infatti si è appena dimostrato che la Verrillo ha ricevuto la comunicazione dell'INPS del 27.6.2011 con la quale l'Istituto le comunicava l'esito della visita volta all'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari per continuare a beneficiare dell'assegno e l'avvertiva che non era possibile confermare la prestazione di invalidità civile. Da tale momento non è possibile ritenere che la Verrillo abbia percepito in buona fede l'assegno, avendo piena conoscenza della intervenuta revoca della prestazione per insussistenza del requisito sanitario.

L'appellante eccepiva, ancora, che contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure con il ricorso aveva specificamente contestato la revoca della prestazione assistenziale, infatti, aveva richiesto la nomina di un CTU medico legale e l'espletamento della prova testi per dimostrare la permanenza del requisito sanitario per poter beneficiare dell'assegno di invalidità ex L. 118/71. La

Corte a tal proposito non può che richiamare la motivazione del GL, infatti la revoca della prestazione assistenziale andava impugnata in sede giudiziale nei sei mesi dalla comunicazione del 27.6.2011 e in quella sede il ricorrente poteva chiedere l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per godere del beneficio revocato; nel caso di specie, invece, il ricorso è del 6.5.2015 laddove la revoca risale al 27.6.2011. In tale senso Cass. sez. L. Ordinanza n. 8970 del 11/04/2018: "In materia di invalidità civile, il termine di decadenza semestrale fissato dall'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, per la proposizione della domanda giudiziale di invalidità, decorre dalla data di comunicazione all'interessato del verbale della Commissione medica anche nell'ipotesi in cui detto verbale accerti il venir meno dei requisiti sanitari per il beneficio in godimento, restando invece irrilevante la data del successivo provvedimento di revoca da parte dell'ente previdenziale, che ha carattere meramente ricognitivo di effetti già prodotti."

Quanto, infine, alla possibilità di verificare ex novo il possesso dei requisiti per ottenere il beneficio dell'assegno di invalidità revocato dall'INPS, osserva la Corte che trattandosi di una nuova domanda di riconoscimento del beneficio - essendo stata la precedente prestazione revocata e non essendo stata tale revoca impugnata nel termine di decadenza - andava prima proposta, a pena di inammissibilità, la domanda amministrativa che, invece, nel caso di specie, non risulta essere stata presentata.

Va pertanto confermata la sentenza di primo grado.

Parte appellante non è tenuta al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

rigetta l'appello;

dichiara parte appellante non tenuta al pagamento delle spese di lite.

Napoli 4.10.2021

Il Consigliere estensore

Nicoletta Giammarino

Il Presidente

Mariavittoria Papa